Articolo 41

Approvazione dei piani nella procedura federale coordinata

[1] L'Ufficio federale è l'autorità specializzata ai sensi della procedura federale coordinata secondo gli articoli 62a-62c della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) per valutare se è necessaria un'approvazione dei piani secondo gli articoli 7 o 8 della legge.

[2] L'autorità direttiva consulta l'Ufficio federale in ogni procedura ordinaria di approvazione dei piani secondo l'articolo 62a LOGA; inoltre, lo invita a collaborare se:

a. costruzioni e impianti secondo gli articoli 7 o 8 della legge sono costruiti o trasformati nell'ambito della procedura federale coordinata;
b. per la costruzione o la trasformazione di costruzioni e impianti assoggettati all'obbligo dell'approvazione dei piani e del permesso d'esercizio, durante la fase di costruzione, sono necessari officine o impianti quali ad esempio centrali di betonaggio, impianti di trasporto o di depurazione delle acque; o
c. dopo la conclusione della procedura federale coordinata, dei lavoratori sono occupati all'interno oppure su queste costruzioni o questi impianti.

[3] Quale autorità specializzata, l'Ufficio federale esprime, all'indirizzo dell'autorità direttiva, un parere in merito alla domanda di approvazione dei piani ed è consultato per le discussioni relative ai piani, sempreché si tratti di questioni legate alla protezione dei lavoratori.

[4] Le altre prescrizioni sull'approvazione dei piani della legge e della presente ordinanza si applicano all'approvazione dei piani nell'ambito della procedura federale coordinata.

Informazioni generali

La costruzione e la modifica di costruzioni e impianti richiedono solitamente varie procedure di approvazione che si svolgono in parallelo o le une dopo le altre. La molteplicità delle procedure e la diversità degli ordinamenti procedurali federali e cantonali possono dar luogo a doppioni, a un insufficiente coordinamento delle approvazioni parziali e soprattutto - tenuto conto delle possibilità di ricorso a più livelli - a notevoli prolungamenti della durata delle procedure.

A livello federale, in seguito al rifiuto dell'Accordo SEE, è apparsa chiaramente la necessità di procedure decisionali più semplici e meglio coordinate. L'inasprimento della concorrenza tra le piazze economiche dei paesi industriali e i ritmi incalzanti a cui è sottoposta l'economia rendono indispensabile uno svolgimento rapido delle procedure decisionali. Il Consiglio federale, nel suo programma volto a rinnovare l'economia di mercato, ha previsto opportune misure fra cui, in particolare:

- il coordinamento delle procedure decisionali,
- la semplificazione e l'accelerazione delle procedure d'approvazione per le costruzioni e gli impianti, in particolare per i grossi progetti d'infrastruttura sottoposti al diritto federale.

Le procedure decisionali devono essere accentrate in modo tale che un'unica autorità valuti in prima

istanza il rispetto delle varie prescrizioni di diritto federale e cantonale. Questa regola si applica se è necessaria almeno un'autorizzazione o una concessione federale. Tutte le approvazioni necessarie previste dal diritto federale e cantonale devono essere emanate con una decisione unica. Nella decisione unica vengono integrate la procedura di approvazione dei piani, la procedura legale d'espropriazione e, con le dovute eccezioni, la procedura di concessione. La decisione unica implica inoltre un solo rimedio giuridico. L'esecuzione di una procedura decisionale accentrata richiede conoscenze tecniche approfondite specifiche del progetto. Per tale motivo, l'accentramento delle procedure deve avvenire presso l'autorità responsabile dell'esecuzione della procedura principale (autorità direttiva).

Art. 7 Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro) (LL)	Procedura	Competenza / autorità direttiva	Collaborazione / corapporto
Art. 7 cpv. 1 LL	Approvazione dei piani (procedura generale)	Autorità cantonale	Ispezione federale del lavoro, INSAI
Art. 7 cpv. 4 LL Art. 41 cpv. 1 OLL 4	Procedura federale coordinata; valutazione della necessità di un'approvazione dei piani secondo gli art. 7 o 8 LL	Autorità federale	Ispezione federale del lavoro (autorità specializzata)
Art. 7 cpv. 4 LL Art. 41 cpv. 2 e 3 OLL 4	Procedura federale coordinata; approvazione dei piani di costruzioni della Confederazione	Autorità federale	Ispezione federale del lavoro (autorità specializzata)
Art. 62a LOGA	Procedura decisionale coordinata	Autorità direttiva	Autorità specializzata
LF sulla protezione della natura e del paesaggio	Procedura di approvazione dei piani	UFAM	Ispezione federale del lavoro*
LF sull'esercito e sull'amministrazione militare	idem	DDPS	Ispezione federale del lavoro*
- LF sulle strade nazionali - Legge sugli impianti elettrici - LF sulle ferrovie - LF sulle imprese filoviarie - LF sulla navigazione interna - LF sulla navigazione aerea	idem	DATEC	Ispezione federale del lavoro*
- LF sulla protezione dell'ambiente - LF sulla protezione delle acque - LF sulle foreste - LF sulla pesca	idem	UFAM	Ispezione federale del lavoro*

* v. art. 41 cpv. 2 OLL 4

Tabella 441-1: Tabella sull'approvazione dei piani e sulle competenze nella procedura federale coordinata: Esempi di alcune leggi che prevedono un'autorità direttiva nel loro campo d'applicazione.

Regolamentazione della procedura decisionale accentrata secondo la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), articoli 62a - 62c:

Definizione di autorità direttiva secondo l'articolo 62a:

> «Se, per progetti quali costruzioni e impianti, una legge prevede l'accentramento delle decisioni presso una sola autorità (autorità direttiva), questa chiede un parere alle autorità specializzate interessate prima di prendere una decisione».

Se una delle istanze summenzionate è designata quale autorità direttiva, essa è abilitata a pronunciare la decisione. L'Ispezione federale del lavoro, quale autorità specializzata, è invitata a esprimere un parere nell'ambito di queste procedure ma non ha alcuna competenza decisionale.
In base all'articolo 42 capoverso 2 LL, la SECO, e più precisamente l'Ispezione federale del lavoro, assume la funzione di autorità direttiva e possiede la competenza decisionale negli ambiti in cui non vi sono leggi che prevedono un'autorità direttiva.
Laddove la competenza spetta ai Cantoni, la procedura di approvazione dei piani si svolge come finora.
Se la competenza in materia di procedura di approvazione dei piani non è definita per le aziende della Confederazione, occorre consultare la pertinente legislazione per determinare la competenza.
Per le aziende non industriali, una procedura per il rilascio del permesso d'esercizio è necessaria soltanto nei casi previsti all'articolo 1 capoverso 2 OLL 4.

Esempi di casi per i quali è necessaria una procedura federale coordinata:

- Un laboratorio di livello 3 (ad es. in un istituto di ricerca), se per la sua costruzione sono necessari
  - un esame dell'impatto ambientale (EIA) e/o
  - un'approvazione dei piani secondo l'articolo 8 LL o l'articolo 1 capoverso 2 lettera m OLL 4.
- Una centrale idroelettrica o una linea di distribuzione di corrente, se per la sua costruzione è necessaria una concessione della Confederazione.